

Allegato "A" ai numeri 3299/2759
STATUTO

della "Associazione di protezione civile per la salvaguardia dell'ambiente e
la gestione applicata della fauna selvatica"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE -

DURATA SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi delle vigenti leggi, l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione di protezione civile per la salvaguardia dell'ambiente e la gestione applicata della fauna selvatica".

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha attualmente sede in Chivasso.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 60 (sessanta) giorni agli enti gestori di Pubblici Registri presso cui l'organizzazione è iscritta.

Possono essere istituite, nelle forme di legge, sedi decentrate in altre province piemontesi.

Articolo 3 - Scopi e finalità

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, ha struttura democratica e non ha scopo di lucro e, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di:

- garantire, per quanto riguarda la gestione della fauna, un supporto tecnico e operativo a enti pubblici, a soggetti incaricati di pubblico servizio e a qualunque altro soggetto pubblico o privato;
- intervenire, in caso di calamità, a supporto delle Autorità competenti, in particolare per la salvaguardia e il recupero degli animali selvatici;
- effettuare, nel contesto della gestione faunistico ambientale, altre attività richieste dai soggetti competenti, nel rispetto e nel limite delle proprie possibilità operative.

Articolo 4 - Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'articolo 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- effettuare attività di monitoraggio delle specie faunistiche presenti sul territorio della Regione Piemonte, in particolare delle specie che possono interferire maggiormente con attività antropiche diverse;
- realizzare attività di gestione faunistica su incarico dei soggetti competenti;
- svolgere azione di formazione in materia di etologia e riconoscimento della fauna selvatica omeoterma, nonché sulle tecniche per la sua corretta gestione.

Nell'organizzazione delle attività, l'Associazione può articolarsi in settori, le cui aree di competenza e aspetti operativi sono normati dal Consiglio direttivo.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo perso-

nale, spontaneo e gratuito, principalmente nell'ambito della Regione Piemonte.

L'attività del singolo volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualifica di volontario.

L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività svolta.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II ORGANI SOCIALI

Articolo 5 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Assemblea dei soci.

Articolo 6 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante ed agisce in nome e per conto dell'Associazione.

2. E' nominato dal Consiglio direttivo nella prima seduta di insediamento ed è scelto fra i suoi componenti. Rimane in carica per 5 (cinque) anni e può essere rinominato per non più di due mandati consecutivi.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente:

- a) nomina, nell'ambito rispettivamente del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, un segretario con funzioni di verbalizzante delle riunioni. In tali riunioni il Segretario appone la propria firma unitamente a quella del Presidente;
- b) convoca e presiede l'Assemblea, coordinandone i lavori;
- c) convoca il Consiglio direttivo e lo presiede, coordinandone i lavori. L'avviso di convocazione, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni liberi prima a mezzo lettera raccomandata, PEC, telegramma, posta elettronica o fax deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può anche essere effettuata telefonicamente e in deroga ai tempi e ai modi previsti per la convocazione ordinaria;
- d) adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal Consiglio Direttivo;
- e) nei casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, al quale sono successivamente sottoposti per la ratifica nel corso della prima riunione utile;
- f) vigila sull'andamento della gestione e sovrintende all'attività generale dell'Associazione, assumendo gli atti di competenza;
- g) è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'associazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e coordina le attività dell'associazione;

h) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché negli organismi pubblici e privati cui aderisce, salvo che il Consiglio direttivo non conferisca, caso per caso, specifica delega ad altro proprio componente.

4. Le dimissioni o l'impedimento permanente del Presidente comportano l'assunzione delle funzioni da parte del Vice Presidente o in sua assenza del membro più anziano del Consiglio direttivo. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni, il facente funzioni convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Questi rimane in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio previsto.

Articolo 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5 (cinque) consiglieri, i quali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, fatto salvo il caso in cui nessuno dei suoi componenti sia disponibile a ripresentare la propria candidatura.

In fase di prima costituzione dell'Associazione il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. In caso di impedimento permanente o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni e convoca il Consiglio direttivo entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni per la nomina del nuovo Presidente.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando, nell'ordine della preferenza ricevuta, l'elenco dei non eletti. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi ricevuti e delle attività svolte per conto dell'Associazione, entro il limite massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- ha facoltà di costituire Comitati, cui partecipano associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente una volta al mese e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre dei suoi componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto con cinque giorni liberi di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In caso di urgenza la convocazione può anche essere effettuata telefonicamente e in deroga ai tempi e ai modi previsti per la convocazione ordinaria. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario incaricato, sono sottoscritti dallo stesso e da colui il quale ha presieduto la riunione e vengono conservati agli atti dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, la deliberazione si considera non approvata. Il voto del presidente determina la prevalenza.

Articolo 8 - Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Si possono distinguere tre tipologie di soci:

- **Soci Fondatori** sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'associazione e coloro che hanno contribuito attivamente alla nascita dell'associazione;

- **Soci Ordinari** sono tutti coloro che hanno aderito all'associazione e versano la quota associativa annuale;

- **Soci Onorari** sono coloro che per speciali meriti sono stati invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'associazione, non versano la quota associativa annuale e non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

3) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

4) Ogni associato dispone di un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta, nessun associato può rappresentare più di due associati.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. Alle sedute dell'assemblea è presente un segretario verbalizzante.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando viene presentata richiesta motivata da almeno un decimo degli as-

sociati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto con quindici giorni liberi di anticipo, anche a mezzo e-mail o sms e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

8) Le delibere assunte dall'assemblea sono vincolanti per tutti. Di ogni riunione viene redatto verbale, sottoscritto dal segretario verbalizzante e da colui il quale ha presieduto la riunione.

9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci e comunque, per quanto riguarda il conto consuntivo, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività; discute e approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel Libro Verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Assemblea straordinaria dei Soci

Approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto; in questo

caso la seduta è valida con la partecipazione, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci regolarmente assegnati, le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio; in questo caso la deliberazione è considerata valida solo a seguito del voto favorevole di almeno tre quarti dei soci regolarmente assegnati.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'articolo 8, commi 6 e 7.

Articolo 9 - Il Collegio dei revisori dei conti

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ratifica la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei conti e del suo presidente.

2) Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

3) Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è scelto tra i membri effettivi.

4) I Revisori contabili durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato per tre volte consecutive.

5) Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Articolo 10 - Il Collegio dei probiviri

1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili tre volte.

3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio; in assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Articolo 11 Il Presidente

1) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

2) In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

3) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consi-

glio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 12 - Comitati Tecnici

Nel contesto delle attività previste e con il fine di supportare il lavoro degli organi sociali, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici. Tali organismi, cui possono partecipare sia gli associati e sia esperti di settore anche se non soci, hanno lo scopo di approfondire tematiche specifiche, utili per la definizione e la realizzazione concreta di programmi e progetti; ad essi può, altresì, essere conferito incarico consultivo in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Articolo 13 - Presidente onorario

- 1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
- 2) Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.
- 3) Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 14 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- dal Fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro versati dagli iscritti;
- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 15- Risorse economiche

1. L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi degli aderenti e/o di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) qualunque altro introito non in contrasto con le norme statutarie.

2. Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 16 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre.

2. Entro il mese di marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) di aprile.

3. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo e lo sottopone all'appro-

vazione dell'Assemblea.

4. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO IV I SOCI

Articolo 17 - Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed avviene a seguito di apposita domanda scritta, presentata dall'interessato, contenente anche l'impegno a rispettare il presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Essa è subordinata alla preventiva verifica sul possesso dei titoli necessari e del grado di conoscenza e preparazione rispetto alle attività che motivano l'esistenza del sodalizio, riportate al precedente articolo 4.

2) L'ammissione del socio può prevedere limitazioni della sua attività operativa su base settoriale, secondo i disposti di cui al precedente articolo 4, comma 2.

3) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

4) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera. Il pronunciamento dell'assemblea è insindacabile.

5) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

6) La qualità di Socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione;
- per mancato pagamento della quota annuale, trascorsi sei mesi dall'eventuale sollecito scritto;
- per morte.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione che all'esterno per designazione o delega conferita dall'Associazione stessa.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 18 - Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alla sua attività.

In modo particolare i soci hanno diritto:

- a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci sono obbligati:

- a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione e dei terzi con i quali l'Associazione opera e si rapporta;
- c) al pagamento nei termini previsti della quota associativa, quale annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 19 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale

1. L'Assemblea può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, al termine della liquidazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra associazione o ad enti aventi finalità analoghe o comunque operanti nel medesimo settore, ovvero a distribuirlo con fini di pubblica utilità, escludendo qualsiasi rimborso agli iscritti.

3. In caso di eventuale accorpamento con altro ente o società, il capitale sociale entrerà a far parte della nuova associazione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20 - Incompatibilità del Presidente e dei Componenti il Consiglio direttivo

Coloro che ricoprono le cariche di Presidente o di componente del Consiglio direttivo dell'Associazione non possono instaurare con l'Associazione alcun rapporto economico connesso con le proprie attività personali, commerciali, industriali o professionali.

Articolo 21 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

F.ti: MONTI Mario

MARCO GALLO - NOTAIO

Certifico, io sottoscritto dottor Marco Gallo, Notaio in Brandizzo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento, su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto, nella raccolta dei miei atti, per gli usi consentiti.

Brandizzo, diciannove aprile duemilaventidue